

suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [383; c.p. 1889, 222, 223]¹.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a 516¹, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

¹ Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689. Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 689/1981 cit.

382. Millantato credito del patrocinatore.

Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p. 96, 100, 102], che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone [c.p.c. 244, 245; c.p.p. 194-198, 467, 497, 499], il perito [c.p.c. 61; c.p.p. 220, 221, 224] o l'interprete [c.p.c. 122, 123; c.p.p. 143], riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032^{1 2}.

¹ Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² V. l'art. 42, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sulla professione di avvocato: *Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:*

a) *l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore:*

b) *la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.*

Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

a) *l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;*

b) *il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;*

c) *l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.*

I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

383. Interdizione dai pubblici uffici.

La condanna per delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici [28].

383-bis. Circostanze aggravanti per il caso di condanna.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.

384. Casi di non punibilità.

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore [c.p. 1889, 211 comma 2, 225 comma 3]¹.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione^{2 3 4 5}.

¹ Comma così modificato dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 397. Il testo previgente disponeva: *Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.*

² Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 21, L. 1 marzo 2001, n. 63.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'articolo 199 c.p.p. La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 2009, n. 75, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona

indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356. Il testo previgente disponeva: *Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione*. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 397 del 2000 era il seguente: *«Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione»*.

⁵ L'art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto: 1. *Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.*

2. *Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.*

3. *Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.*

4. *Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.*

5. *Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.*

SOMMARIO: 1. *Caratteristiche generali.* - 2. *L'esimente opera anche quando lo stato di pericolo per la libertà o l'onore sia stato cagionato volontariamente dall'agente.* - 2.1. *In senso conforme.* - 2.2. *In senso difforme.* - 3. *La causa di non punibilità di applica anche al convivente more uxorio.* - 3.1. *In senso conforme.* - 3.2. *In senso parzialmente conforme.* 3.3. *In senso difforme.*

1. Caratteristiche generali

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, **l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore**, implicando essa non solo un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, ma, soprattutto, che detto rapporto sia rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione, per cui il pericolo deve essere collegato a circostanze obiettive ed attuali e risultare inevitabile soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera. *Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 7264.*

È applicabile l'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 2, all'imputato del delitto di **falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile**, qualora, a causa dell'interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; ma **affinché la punibilità venga meno, non è sufficiente la sussistenza di un interesse di mero fatto, essendo invece necessario che la posizione sia qualificabile quale diritto sostanziale giuridicamente tutelabile**, tale da determinare l'incapacità a deporre del soggetto a norma dell'art. 246 c.p.c.: per inte-

resse giuridico personale deve intendersi un interesse concreto e attuale a proporre una domanda ed a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente. *Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 2019, n. 44697.*

In tema di testimonianza, la facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 c.p.p. e la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. **si applicano anche alle relazioni tra appartenenti allo stesso sesso intercorse in epoca antecedente al riconoscimento delle unioni civili**, con l. 20 maggio 2016, n. 76, ed all'equiparazione ai coniugi introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 19 gennaio 2017, n. 6, limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estensione della causa di non punibilità alle convivenze tra appartenenti allo stesso sesso discende dal fatto che le menzionate disposizioni penali costituiscono mera esplicitazione di principi costituzionali e convenzionali diretti alla tutela di tali rapporti). *Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 50993.*

L'esimente configurata dall'art. 384 cod. pen. va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell'antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384; ne consegue che l'esimente è applicabile soltanto a chi compie materialmente l'azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile. *Cass. pen., sez. V, 12 marzo 2018, n. 18110.*

2. L'esimente opera anche quando lo stato di pericolo per la libertà o l'onore sia stato cagionato volontariamente dall'agente

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., basata sulla inesigibilità di contegni autolesivi, è applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato, il quale abbia agito per evitare un procedimento penale a proprio carico. *Cass. pen., sez. VI, 29 novembre 2019, n. 51910.*

2.1. In senso conforme

In tema di frode processuale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma 1, c.p. è applicabile anche quando la situazione di pericolo, per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti, sia stato volontariamente cagionato dall'autore del reato. *Cass. pen., sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 15327.*

In caso di favoreggiamento, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente (nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l'esimente anche ad un lavoratore che, in seguito ad un infortunio occorso ad un collega, aveva testimoniato il falso, favorendo il proprio datore, per il timore di perdere il posto di lavoro). *Cass. pen., sez. V, 30 giugno 2011, n. 37389.*

In caso di favoreggiamento, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente. (Fattispecie in cui, dopo un incidente sul lavoro occorso ad un dipendente, il caposquadra aveva mutato lo stato dei luoghi, così da far apparire una diversa dinamica dei fatti ed il rispetto delle norme antinfortunistiche. La Corte ha ritenuto che l'agente, oltre che per favorire il suo datore di lavoro, aveva agito per evitare una imputazione di concorso nel reato di lesioni personali). *Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2009, n. 20454.*

In caso di frode processuale l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l'immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, *nemo tenetur se detegere*. Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo - per la libertà o per l'onore - sia stato cagionato volontariamente dall'agente. *Cass. pen., sez. III, 9 luglio 1996, n. 8699.*

2.2. In senso difforme

L'esimente speciale di cui all'art. 384, comma 1, c.p., (necessità di salvare se stesso od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore) non compete all'agente quando il soggetto attivo del reato si sia

posto volontariamente in una situazione di pericolo cagionandone egli stesso la insorgenza. *Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2012, n. 12797.*

L'esimente di cui all'art. 384, comma 1, c.p. - secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto - non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della scriminante, poiché la testimone, che aveva reso reticenti dichiarazioni in dibattimento, aveva portato spontaneamente a conoscenza delle forze dell'ordine fatti delittuosi riguardanti il marito). *Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2009, n. 10654.*

L'esimente speciale di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto - non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata. (Fattispecie in cui la Cassazione ha escluso i presupposti della scriminante nei confronti della madre, che aveva reso falsa testimonianza in procedimento a carico del figlio, dopo averlo denunciato per i reati di violenza e minaccia commessi in suo danno). *Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 1998, n. 7823.*

L'esimente speciale di cui all'art. 384 comma 1 c.p. (necessità di salvare sé medesimo od un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore) non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale). *Cass. pen., sez. VI, 23 maggio 1995, n. 8632.*

La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. postula lo stato di necessità, cioè una situazione non determinata dal soggetto attivo, e pertanto essa non può essere invocata quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente posta in essere dallo stesso agente. (Nella specie il ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione dell'esimente in questione al reato di autocalunnia "commesso al fine di procurarsi l'impunità per il reato di falsa testimonianza". La Corte ha, comunque, ritenuto che nel caso di specie non ricorresse neppure il carattere dell'inevitabilità del pericolo, richiamato dall'art. 384 c.p., in quanto escluso dalla possibilità per l'imputato di una utile e tempestiva ritrattazione). *Cass. pen., sez. VI, 13 novembre 1989.*

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. è applicabile solo se il soggetto attivo del reato non si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo cagionandone egli stesso la insorgenza. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale). *Cass. pen., sez. II, 7 aprile 1988.*

3. La causa di non punibilità di applica anche al convivente more uxorio

La causa di non punibilità prevista dall'articolo 384, comma 1, del Codice penale in favore del co-

niuge, opera anche in favore del convivente di fatto, pur dopo l'entrata in vigore dalla legge n. 76 del 2016 e del decreto attuativo n. 6 del 2017 che ha esteso la nozione di prossimi congiunti solamente alla "parte di un'unione civile" - alla luce di un'interpretazione sistematica e valoriale, non in contrasto con la Costituzione (articoli, 3 e 29) e conforme all'articolo 8 della Convenzione Edu. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale contestato al fratello della convivente *more uxorio*, per averlo aiutato a sottrarsi alle ricerche di polizia). *Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2018, n. 11476.*

3.1. In senso conforme

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. in favore del coniuge, opera anche in favore del convivente *more uxorio*. *Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 2018, n. 6218.*

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente *more uxorio*: oggi, famiglia e matrimonio hanno infatti un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con il venir meno dell'indissolubilità del matrimonio, non costituisce più caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio. *Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147.*

3.2. In senso parzialmente conforme

Anche la stabile convivenza "more uxorio" può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p. (Fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente). *Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2004, n. 22398.*

3.3. In senso difforme

Non può essere applicata al convivente "more uxorio", resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli art. 384 comma 1 e 307 comma 4 c.p., i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente "more uxorio". *Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41139.*

Al convivente "more uxorio", che abbia commesso il reato di favoreggiamento personale in favore del convivente, non si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, c.p., operante per il coniuge. *Cass. pen., sez. II, 17 febbraio 2009, n. 20827.*

Non può essere applicata al convivente *more uxorio* resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli art. 384, comma 1, e 307, comma ult., c.p.; il che manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 3 cost., avuto anche riguardo a quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce n. 124 del 1980, 39 del 1981, 352 del 1989, 8 del 1996, 121 del 2004. *Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2006, n. 35967.*

Non è applicabile al convivente "more uxorio" la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale). *Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 1991.*

Lo speciale caso di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. (Necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile documento nella libertà o nell'onore) non concerne il convivente "more uxorio", che il legislatore non ha equiparato - sotto questo profilo - al coniuge (nella specie trattavasi di favoreggiamento personale). *Cass. pen., sez. I, 5 maggio 1989.*

384-bis. Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero.

I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 5 ottobre 2001, n. 367.

384-ter. Circostanze speciali.

Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonchè per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 11 luglio 2016, n. 133.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

385. Evasione.

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 1889, 226, 227]¹.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 comma 2] o da più persone riunite².

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale³.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita [65; c.p. 1889, 232]^{4,5}.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 novembre 2010, n. 199. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.*

² Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 novembre 2010, n. 199. Il testo previgente disponeva: *La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.*

³ Comma così sostituito dall'art. 29, L. 12 agosto 1982, n. 532.

⁴ L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 12 gennaio 1977, n. 1.

SOMMARIO: 1. *Caratteristiche generali.* – 2. Il reato è integrato anche in caso di allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare per presentarsi alle forze dell'Ordine per essere ricondotto in carcere. – 2.1. *In senso conforme.* – 2.2. *In senso difforme.*

1. Caratteristiche generali

Integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, applicati in sostituzione di altra e meno grave misura cautelare, quando la condotta sia posta in essere in data antecedente all'annullamento dell'ordinanza di aggravamento, poiché, prima della caducazione della misura, le prescrizioni connesse agli arresti domiciliari sono pienamente efficaci e il soggetto cautelato ha l'obbligo di rispettarle. *Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2019, n. 6394.*

Integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 c.p.p., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, **si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare.** (Fattispecie in cui il ricorrente, autorizzato a recarsi al Ser.T. nella giornata di martedì di ogni settimana, era stato sorpreso, di domenica, mentre si intratteneva con il proprio genitore nei pressi del bar dallo stesso gestito). *Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2019, n. 35681.*

2. Il reato è integrato anche in caso di allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare per presentarsi alle forze dell'Ordine per essere ricondotto in carcere

Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione do-

miciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il **dolo generico del reato** richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio. (Fattispecie nella quale l'imputato si allontanava dal domicilio per recarsi in caserma, rappresentando l'insostenibilità della convivenza con il padre e la volontà di rientrare in carcere). *Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 52496.*

2.1. In senso conforme

Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri **ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere** (nella specie, il prevenuto si era allontanato dal luogo di restrizione per recarsi dai Carabinieri, in ragione della situazione di conflitto determinatasi con la sorella ed il di lei marito, a causa della incompatibilità caratteriale con quest'ultimo). *Cass. pen., sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 8614.*

Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere. *Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2014, n. 22109.*

Il reato di evasione è un **reato proprio a forma libera**, nel senso che il bene giuridico protetto, cioè l'esigenza dell'amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale, realizzati con gli strumenti della custodia inframurale, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale ed a sottrarsi alla stessa. Sicché, ai fini del

perfezionamento del reato non assumono rilievo alcuno né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato. *Cass. pen., sez. VI, 21 marzo 2012, n. 11679.*

Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere. (Nel caso di specie l'imputato aveva giustificato il proprio comportamento in ragione delle minacce subite ad opera del fratello convivente e delle condizioni fatiscenti dell'immobile in cui era ristretto in esecuzione della misura cautelare). *Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2009, n. 26163.*

2.2. In senso difforme

In tema di evasione, vi è assenza di offensività nella condotta dell'imputato trovato fuori dell'abitazione, per un litigio con la moglie, in attesa dell'arrivo dei Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere, atteso che in nessun momento egli si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche, restando nelle immediate vicinanze del domicilio coatto. La stretta connessione tra comunicazione dell'imminente violazione del divieto di allontanamento, permanenza nei pressi del domicilio al precipuo scopo di far rilevare l'allontanamento stesso e manifestazione dell'intento di volersi assoggettare ad un regime cautelare addirittura più rigoroso, determina l'irrilevanza dell'infrazione, non risultando, infatti, violata la ratio giustificativa del precetto. *Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 44595.*

386. Procurata evasione.

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 1889, 228, 229].

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato [alla pena di morte o]¹ all'ergastolo.

La pena è aumentata [64] se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita [65]:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto [307 comma 4];

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità [391, 392].

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici [28].

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

387. Colpa del custode.

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa [43], l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni¹ o con la multa da euro 103 a 1.032 [c.p. 1889, 231]².

Oggetto della tutela penale nel reato di evasione è il rispetto dovuto all'autorità delle decisioni giudiziarie sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo, sicché deve ritenersi violata la norma incriminatrice ogni qual volta il cautelato sfugga ai controlli di polizia, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. (esclusa, nella specie, la configurabilità del reato, atteso che l'imputato si era recato alla Autorità di p.s. per motivi attinenti al suo stato di detenzione domiciliare, dovendosi escludere pertanto che in tale condotta possa ravvisarsi l'elemento oggettivo del reato, dal momento che l'imputato rivolgendosi alla stessa autorità, tenuta alla sua vigilanza, non si era sottratto allo stato di restrizione, cui era sottoposto). *Cass. pen., sez. VI, 9 ottobre 2013, n. 43791.*

Non integra il reato di evasione, per carenza dell'elemento soggettivo, la condotta dell'imputato, in stato di arresto presso la propria abitazione, che esce dalla casa, ove si era creata una situazione per lui insostenibile di convivenza con i familiari, per recarsi dai Carabinieri. *Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2013, n. 25583.*

Non integra il delitto di evasione di cui all'art. 385 c.p. la condotta di colui che, trovandosi presso la propria abitazione in stato di detenzione domiciliare, se ne allontani per costituirsi immediatamente dopo alla locale stazione dei carabinieri ed essere quindi ricondotto presso un istituto di pena. (Fattispecie in cui l'allontanamento dall'abitazione era stato determinato dalla necessità di evitare il pericolo di degenerazione di una lite poco prima insorta in ambito familiare, ed era stato preceduto da una sollecitazione telefonicamente rivolta ai carabinieri per una nuova traduzione in carcere). *Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2010, n. 32668.*

Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità [391].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

387-bis. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 19 luglio 2019, n. 69.

388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito¹.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale².

È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine².

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione³.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa⁴.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Il testo previgente disponeva: *La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.*

² Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63.

³ Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63. Il testo previgente disponeva: *La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.*

⁴ Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a 1.032.*

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

SOMMARIO: 1. *Caratteristiche generali.* – 2. Il mero inadempimento non integra il reato. – 2.1. *In senso difforme.* – 2.2. *In senso parzialmente difforme.* – 3. Il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento è integrato a prescindere dal perfezionamento delle ulteriori formalità per la validità ed efficacia del pignoramento. – 3.1. *In senso conforme.* – 3.2. *In senso difforme.*

1. Caratteristiche generali

Ai sensi dell'art. 388 commi 1 e 2 c.p. è tutelato l'interesse costituzionale di effettività della giurisdizione e non l'autorità competente nelle decisioni giurisdizionali. Pertanto, il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano il contributo dell'obbligato all'esecuzione. *Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 2007, n. 36692.*

Il dolo, richiesto per la configurabilità del delitto di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore (articolo 388, comma 2, c.p.), non è integrato nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l'azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell'interesse del minore. **Ai fini della sussistenza del dolo occorre, dunque, valutare la condotta del genitore agente alla luce della superiore necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore, soggetto di diritti e non già mero oggetto di finalità esecutive perseguire da altri.** (Nella specie, il reato era stato ipotizzato a carico di un genitore per avere questi contravvenuto il divieto impostogli dal giudice di incontrare il figlio, ma, a fronte delle circostanze fattuali che deponavano per un incontro casuale in strada e del conseguente avvicinamento del padre al figlio solo per salutarlo, la Cassazione ha annullato la condanna rinviando al giudice di merito il compito di verificare se il comportamento del padre fosse stato tenuto "a tutela esclusiva dell'interesse del minore", che avrebbe potuto subire ripercussioni emotive negative dal comportamento del padre che avesse finto di non vederlo). *Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 2014, n. 36406.*

2. Il mero inadempimento non integra il reato

In tema di elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all'affidamento di minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui art. 388,

comma 2, c.p., **occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile ad una mera inosservanza dell'obbligo.** *Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 12976.*

2.1. In senso difforme

Integra il reato di cui all'articolo 388, comma 2, cod. pen. la mancata consegna, da parte del genitore affidatario, dei figli al genitore titolare del diritto di visita, così come giudizialmente stabilito. **L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi, infatti, in un qualunque comportamento da cui derivi la "frustrazione" delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo,** ovvero il rifiuto del genitore del minore a che questi trascorra con l'altro genitore il periodo prestabilito, in quanto si tratta di condotte che impediscono l'effettiva esecuzione del provvedimento, tenuto conto della natura personale della prestazione che richiede il necessario contributo del genitore obbligato e la sua collaborazione in funzione dell'esercizio del diritto di visita riconosciuto in sede giudiziaria al genitore non affidatario. L'elemento psicologico del reato in esame è, poi, integrato dal dolo generico. *Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2019, n. 32783.*

Integra una condotta elusiva dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori, rilevante ai sensi dell'art. 388, secondo comma, cod. pen., **anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del genitore affidatario,** salva la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravità, quando l'attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria collaborazione. (Fattispecie relativa ad elusione del provvedimento relativo al diritto di visita del minore da parte del genitore non affidatario, emanato dal giudice civile in sede di separazione personale). *Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 2016, n. 12391.*

L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un **qualunque comportamento da cui derivi la "frustrazione" delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo.** (Fattispecie in cui il genitore affidatario, cambiando continuamente il luogo di dimora senza darne preavviso al marito

separato, gli aveva di fatto impedito l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei figli). *Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2010, n. 33719.*

Integra il reato di cui all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) la condotta della madre affidataria che **rifiuta di far trascorrere al proprio bambino le vacanze estive col padre** nel periodo stabilito dal giudice. *Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2009, n. 27995.*

2.2. In senso parzialmente difforme

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dall'art. 388, comma 2, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in riferimento alla condotta degli inquilini di un immobile che non avevano consentito l'immediato accesso nell'unità abitativa al proprietario il quale era stato autorizzato ad entrare nell'appartamento dal giudice civile, ex art. 700 c.p.c., anche forzando la porta e sostituendo la serratura). *Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2014, n. 51668.*

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari previsti dall'art. 388, comma 2, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché **l'interesse tutelato dall'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione.** (Nella specie, relativa a sequestro giudiziario delle quote dei soci accomandanti di una società gestita dall'imputato, disposto dal giudice civile in conseguenza di un suo inadempimento contrattuale, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p. nella condotta ostruzionistica opposta al custode giudiziario, impossibilitato a ricostruire l'entità del patrimonio sociale per la mancata consegna dei documenti contabili ed amministrativi). *Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2014, n. 2267.*

3. Il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento è integrato a prescindere dal perfezionamento delle ulteriori formalità per la validità ed efficacia del pignoramento

Integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento di cui all'art. 388, comma 5, c.p., **l'atto di disposizione di beni compiuto dal debitore che abbia anche solo ricevuto l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 c.p.c. di astenersi dal sottrarre all'espropriazione**

i beni pignorati, non rilevando, agli effetti penali, la circostanza che siano state o meno perfezionate le ulteriori formalità che l'ordinamento processuale civile prescrive ai fini della validità ed efficacia del pignoramento, in quanto, ai predetti fini, l'essenza dell'atto non è data dall'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità, ma dal suo contenuto precettivo che si sostanzia nell'ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il sequestro preventivo di quote di s.r.l. che l'indagato, in assenza di autorizzazione del giudice dell'esecuzione, aveva ceduto a terzi successivamente alla notificazione del pignoramento, ma prima della sua iscrizione nel registro delle imprese). *Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 16495.*

3.1. In senso conforme

La sottrazione dei beni sottoposti a pignoramento che la norma punisce non può che essere soprattutto riferita precipuamente a quegli atti di disposizione che, posti in essere dopo ed in violazione dell'ingiunzione rivolta al debitore di non compiere atti di distrazione e dispersione del bene, proprio perché antecedenti alla trascrizione o l'iscrizione da cui consegue l'efficacia del vincolo di indisponibilità del bene rispetto ai terzi, hanno l'effetto di sottrarre il bene alla procedura esecutiva. L'opponibilità ai terzi del vincolo di indisponibilità rileva, quindi, solo ai fini della procedura esecutiva, nel senso che ai fini della successiva vendita forzata del bene il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscere tutela ai terzi acquirenti che in forza dello specifico regime legale di pubblicità degli atti traslativi non possono essere pregiudicati da un pignoramento che non sia loro opponibile. **Ma l'essenza del pignoramento, quanto meno agli effetti penali, non è data dalla opponibilità del vincolo di indisponibilità rispetto ai terzi, che muta in ragione del diverso regime legale di pubblicità degli atti di trasferimento del bene pignorato, ma piuttosto dal suo contenuto precettivo, che rimane sempre identico in tutte le forme di espropriazione forzata, e che si sostanzia nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre il bene alla procedura espropriativa, secondo il chiaro tenore dell'art. 492 c.p.c., che ne fornisce la seguente descrizione: "Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi".** *Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 16497.*

3.2. In senso difforme

Non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l'atto di disposizione di un bene immobile **compiuto dopo la notifica dell'atto di pignoramento ma prima della trascrizione**